

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le condizioni di applicazione della Direttiva interessi-canoni

di **Dottryna**



La tassazione degli interessi e canoni, soprattutto all'interno del reddito di impresa, costituisce una fattispecie a cui porre una particolare attenzione.

Al fine di approfondirne gli aspetti transnazionali, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Fiscalità internazionale*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa nello specifico dell'esenzione prevista dalla Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

L'[articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973](#), introdotto dal D.Lgs. 143/2005 (in recepimento della [direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003](#) c.d. direttiva "*Interessi-Canoni*"), prevede l'**esenzione** dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea.

-

Condizioni previste per esenzione

Ai fini dell'esenzione, le **società beneficiarie** (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):

- **devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro**, senza essere considerate, ai sensi della **Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi** stipulata con uno **Stato terzo**, residenti al di fuori dell'Unione europea;
- devono rivestire una delle **forme previste dall'[allegato A](#)** del D.Lgs. 143/2005, ossia devono **rivestire tassative forme giuridiche nazionali**.

Inoltre, il soggetto percettore deve essere il **beneficiario effettivo** dei flussi di reddito corrisposti e non operare come un soggetto **meramente interposto** nel flusso reddituale, al solo scopo di usufruire della **direttiva comunitaria** (ipotesi di *Treaty shopping*).

Regime fiscale del percettore dei flussi

Le **società beneficiarie** devono essere assoggettate, senza fruire di **regimi di esonero**, a una delle imposte indicate nell'[allegato B del D.Lgs. 143/2005](#) ovvero ad **un'imposta identica o sostanzialmente simile** applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

Requisiti del soggetto erogante

Nel caso di pagamenti effettuati da società (od enti) i **canoni e gli interessi** sono esentati a condizione che, **congiuntamente**, i soggetti eroganti:

- **risiedano, ai fini fiscali**, in Italia;
- **siano assoggettati**, senza fruire di **regime di esonero**, all'imposta sul reddito delle società;
- **rivestano una delle forme** previste dall'[Allegato A](#) (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; enti pubblici e privati esercenti attività industriali).

Anche la stabile organizzazione **è considerata soggetto erogante** solo nella misura in cui gli interessi e i canoni corrisposti siano costi inerenti all'attività da essa svolta.

La **stabile organizzazione** deve essere:

- **costituita da società residente nell'UE**;
- **situata in Italia**;
- assoggettata regolarmente all'imposta societaria, **senza fruire di regimi di esonero**.

Controllo societario

L'esenzione su interessi e canoni prevista dalla **direttiva** si applica solo a **società "consociate"**.

Due società sono considerate consociate se:

- **una delle due società** possiede una **partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento** dei diritti di voto esercitabili **nell'assemblea ordinaria**;
- una **terza società** possiede una partecipazione diretta non inferiore al **25 per cento** dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria sia nella società erogante che nella società percettrice.

In ogni caso occorre che le società siano residenti all'interno di uno Stato membro: non è ammesso **alcun regime di esenzione** se le due società (**erogante e ricevente**) degli interessi e dei canoni, si **trovano sotto il controllo comune di un soggetto extra UE**.



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)